

IL PROCESSO EVOLUTIVO

LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA MILITARE OPERATA DALLA LEGGE N. 180 DEL 1981

di *Pier Paolo Rivello*

SOMMARIO: 1. La situazione della giustizia militare antecedentemente alla legge n. 180 del 1981 e le cause di un lungo immobilismo. – 2. I primi segnali indicativi dell'avvicinarsi di una stagione di riforme. – 3. L'impianto complessivo dell'intervento operato dal legislatore e le sue lacune. – 4. La totale riconfigurazione del meccanismo delle impugnazioni. L'istituzione della Corte militare d'appello e dell'ufficio autonomo del pubblico ministero militare in Cassazione. – 5. Le indicazioni normative concernenti l'istituzione di un organo di governo autonomo della magistratura militare. – 6. La riforma degli organi giudiziari militari di primo grado.

1. *La situazione della giustizia militare antecedentemente alla legge n. 180 del 1981 e le cause di un lungo immobilismo*

È stato osservato, giustamente, che fino alla riforma realizzata in virtù della legge 7 maggio 1981, n. 180, l'intera struttura della giustizia militare purtroppo conobbe, e fu costretta a patire, un lungo, irragionevole periodo di «immobilismo»¹.

Sebbene l'art. 103 Cost. prevedesse espressamente l'esistenza dei tribunali militari, fu necessario attendere numerosi lustri rispetto alla data di entrata in vigore della Carta costituzionale prima di poter intravedere l'inizio di un effettivo percorso evolutivo², volto ad incrementare, proprio alla luce dei principi emergenti dalla Costituzione, il livello garantistico nell'ambito dei procedimenti penali militari, ed al contempo a rivisitare, seppur parzialmente, l'intero settore del diritto penale militare, tenendo conto delle radicali modifiche che avevano interessato il diritto penale e la procedura penale «comuni». Questo risul-

¹ N. LABANCA, *La magistratura militare della Repubblica: prime indagini*, in N. LABANCA-P.P. RIVELLO (a cura di), *Fonti e problemi per la storia della giustizia militare*, Torino, 2004, p. 282.

² V. sul punto R. VENDITTI, *Il percorso evolutivo della giustizia militare nell'ultimo cinquantennio*, in N. LABANCA-P.P. RIVELLO (a cura di), *Fonti e problemi*, cit., p. 252.

tato, del resto, venne raggiunto solo a seguito dell'adozione di un'ottica consapevole della «complementarietà» (e non «integralità») della legislazione penale militare³, mirante finalmente ad eliminare la sgradevole impressione della sopravvivenza di un'area del diritto caratterizzata da una condizione di isolamento, dovuta alla precedente refrattarietà della giustizia militare al recepimento degli influssi vivificatori che in quegli anni avevano contribuito, nell'ambito della giurisdizione ordinaria, all'abbandono di taluni vecchi retaggi del passato⁴.

Per spiegare le ragioni più profonde di tale preoccupante «stagnazione» occorre risalire alla delicata, intensa fase progettuale della nostra Costituzione, e dar conto del dibattito, già all'epoca sviluppatosi, in ordine all'interrogativo concernente la necessità o comunque l'utilità di mantenere la giustizia militare quale corpo separato ed autonomo rispetto alla magistratura ordinaria.

Va ricordato come, nel corso dei lavori preparatori, si fosse andato inizialmente coagulando un significativo orientamento tendente a correlare in maniera indissolubile l'esistenza ed il funzionamento della giustizia militare allo stato di guerra o comunque alla sussistenza di un conflitto armato; da questo approccio scaturì l'art. 95, comma 6, del testo elaborato dalla c.d. Commissione dei Settantacinque, volto a circoscrivere al solo tempo di guerra l'operatività di tale giurisdizione⁵.

Prevalse peraltro l'opposta soluzione, favorevole alla conservazione della giustizia militare anche in tempo di pace, essendosi ritenuto, all'esito di un significativo dibattito in materia, che i giudici militari potessero vantare, in ragione della loro specialità, una più approfondita competenza in ordine agli illeciti afferenti al mondo castrense; stante la riconosciuta necessità di avere un corpo di giudici militari per il tempo di guerra, si sostenne che esso avrebbe potuto essere prontamente utilizzato solo qualora fosse stato «trapiantato» da un organismo giudiziario già operante e vitale.

Per tacitare le remore di quanti apparivano restii al mantenimento di una giurisdizione militare per il tempo di pace, si volle comunque vietare normativamente la possibilità di una futura estensione dell'ampiezza di detta giurisdizione, circoscrivendola entro un ambito rigorosamente predeterminato, ancorandola cioè dal punto di vista oggettivo alla cognizione dei reati militari, configurati co-

³ R. VENDITTI, *op. cit.*, p. 255.

⁴ M. CHIAVARIO, *Una felix insula resa immune dal contagio del garantismo costituzionale? (A proposito dei rapporti tra l'ordinamento giudiziario militare e la VI disposizione transitoria della Costituzione)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1971, p. 1314.

⁵ Per un'analisi dei lavori preparatori alla Costituzione, sviluppata con riferimento all'ambito della giustizia militare, si rinvia a V. MAGGI, *Limiti costituzionali al diritto e al processo penale militare* (rist. agg.), Napoli, 1981, p. 12 ss.

me lesivi degli interessi militari, e dal punto di vista soggettivo, per quanto concerneva gli imputati, alla loro necessaria appartenenza alle Forze armate.

Mantenuta così la magistratura militare, essa continuò ad operare ancora per molti anni sulla base di una normativa divenuta ormai anacronistica, ispirata a concezioni «estensive» della giurisdizione militare che erano state sconfessate dal testo costituzionale. Purtuttavia il giudice delle leggi, i cui interventi avrebbero, negli anni Ottanta e Novanta, contribuito ad incidere in maniera estremamente rilevante sull'intelaiatura dei codici penali militari, e dalle cui pronunce sarebbero poi scaturite, in via consequenziale, significative riforme novellistiche, mantenne negli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta un atteggiamento caratterizzato da un'estrema «prudenza» nell'affrontare l'ambito della giustizia militare, legata a considerazioni dirette a sopravvalutare le esigenze di specialità ad essa connesse ed a ritenere, in particolare, che tali esigenze potessero giustificare anche le più vistose divaricazioni rispetto alla disciplina «ordinaria», applicabile alla restante parte della collettività nazionale⁶.

Sempre più pressanti nel corso degli anni divennero peraltro i rilievi, da parte della dottrina, tesi a sottolineare l'assoluta necessità che il cittadino in divisa avesse il «diritto di trovare nel processo del giudice speciale la stessa tutela che incontra nel processo della magistratura comune»⁷. In particolare venne evidenziato che gli imputati militari dovevano poter fruire della facoltà di impugnazione entro i medesimi parametri previsti per le pronunce emesse dall'Autorità giudiziaria ordinaria.

Appariva inoltre sempre più indifferibile un intervento volto a rafforzare le garanzie di indipendenza dei giudici militari, e ad eliminare la regolamentazione che sanciva la presenza all'interno del collegio giudicante di soggetti differenziati fra loro da un diverso grado militare, ed attribuiva la presidenza di detto collegio ad un generale, finendo così, inevitabilmente, con il dar vita ad un inaccettabile ibridismo tra le connotazioni gerarchiche-amministrative e gli aspetti giurisdizionali, laddove questi ultimi avrebbero invece dovuto essere preservati da ogni sospetto di condizionamento derivante da rapporti di dipendenza.

Era stato affermato che la configurazione della giustizia militare appariva tale da confermare la «sua natura di prosecuzione del giudizio disciplinare e di "giurisdizione di capi"»⁸; in effetti sembrava che il legislatore avesse ritenuto

⁶ V. sul punto i rilievi fortemente critici di E. GALLO, *La giustizia militare fra tentazioni pluralistiche e vocazioni istituzionali (l'indipendenza dei giudici militari)*, in *Rass. giust. mil.*, 1981, p. 180.

⁷ E. GALLO, *loc. cit.*

⁸ R. MAGGIORE, voce *Giurisdizione penale militare*, in *Enc. dir.*, vol. XIX, Milano, 1970, p. 408.

sussistente in materia un'esigenza prioritaria, rappresentata dal fatto che la «risposta» giudiziaria agli illeciti commessi in ambito militare dovesse provenire dalla stessa struttura di appartenenza dei soggetti giudicati, e ciò anche al prezzo di subordinare a tale finalità la tutela di valori fondamentali, connessi al canone della doverosa terzietà del giudicante.

Anche se una parte della dottrina aveva negato con vigore che in relazione alla giustizia militare potesse ravvisarsi una lesione ai principi di indipendenza e di imparzialità del giudice⁹, nella realtà con riferimento a tale magistratura non poteva dirsi rispettato il disposto dell'art. 108, comma 2, Cost., volto ad assicurare l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, e del pubblico ministero presso di esse. Il fatto che la presidenza del collegio fosse affidata ad un ufficiale avente il grado di Generale di Brigata dell'Esercito, o un grado corrispondente delle altre Forze armate, e che gli altri tre militari componenti il collegio dovessero necessariamente rivestire gradi inferiori a quello del presidente, faceva sì che all'interno della dialettica collegiale rivivesse *in nuce* la struttura gerarchica. D'altra parte l'art. 14, comma 2, dell'ordinamento giudiziario militare, in base al quale i giudici venivano designati dal Presidente del tribunale, violava chiaramente il criterio del «giudice naturale precostituito per legge». Addirittura aberrante appariva inoltre la circostanza in base alla quale il giudice relatore, che rappresentava l'unico componente «togato» del collegio, finiva con il dipendere dal Procuratore Generale; ciò dava vita ad una situazione che era stata definita «inammissibile ed intollerabile»¹⁰, in quanto il pubblico ministero, e dunque una parte processuale, risultava in tal modo sovraordinato rispetto ad uno dei giudici¹¹.

Conseguentemente, oltre a lamentare la carente «costituzionalizzazione» della giustizia militare¹², si era giunti ad individuare nella «veterostruttura» dei tribunali militari territoriali una «autentica istituzione di confine tra Forze ar-

⁹ R. MAGGIORE, *Lezioni di diritto e procedura penale militare*, Palermo, 1973, p. 56 ss.; ID., voce *Giurisdizione penale militare*, cit., p. 411, ove peraltro lo stesso A. evidenziava che i giudici militari andavano configurati come «organi, anzitutto, dell'ordinamento militare e, poi, giudici speciali dello Stato».

¹⁰ S. PANAGIA, *Osservazioni in tema di riordinamento degli organi giudiziari militari*, in *Arch. pen.*, 1977, p. 400.

¹¹ Per ulteriori rilievi critici al riguardo v. E. GALLO, *La giustizia militare*, cit., p. 184, il quale così osservava: «Questa singolare situazione ... che fa dipendere dal Pubblico Ministero la progressione in carriera dei giudici, e che comunque li pone in posizione di manifesta soggezione, è forse l'aspetto più grave ed intollerabile delle aporie della Giustizia militare».

¹² M. CHIAVARIO, *Una felix insula*, loc. cit.; G. CONSO, *Crisi costituzionale della giurisdizione militare*, in *Arch. pen.*, 1976, p. 123 ss.; V. MAGGI, *Da una questione di legittimità costituzionale sollevata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: spunti per una riforma dei tribunali militari*, in *Giust. pen.*, 1980, III, c. 384.

mate ed amministrazione della giustizia», quasi «irriducibile nell'assimilazione ai principi della giustizia comune»¹³.

A confermare dette affermazioni sarebbe bastato, ad esempio, analizzare il funzionamento dei tribunali militari di bordo¹⁴, caratterizzato, tra l'altro, dalla sottrazione dell'esercizio dell'azione penale al pubblico ministero, essendo questa devoluta al comandante, vero *dominus* in materia, in quanto detto soggetto, anche con riferimento al tempo di pace, avuta notizia della commissione di un reato, non solo poteva attribuire ad un ufficiale subordinato il compito di svolgere gli atti di istruzione preliminare, ma era altresì facoltizzato a decidere, alla loro conclusione, se disporre l'archiviazione o rinviare direttamente a giudizio od ordinare che si procedesse alla vera e propria istruzione, nominando in tal caso un pubblico ministero tra gli ufficiali. In quest'ultima ipotesi, al termine dell'istruzione spettava al comandante richiedere il rinvio a giudizio od il proscioglimento.

2. I primi segnali indicativi dell'avvicinarsi di una stagione di riforme

Progressivamente apparve sempre più evidente la necessità di pervenire ad una totale rimeditazione in ordine alla struttura ed alle connotazioni di tale giurisdizione speciale. Da un punto di vista apparentemente esteriore, ma non per questo meno simbolico, una manifestazione importante della volontà di giungere, finalmente, al superamento degli equivoci connessi alla presenza, all'interno degli organi giudicanti, di alcuni aspetti tipicamente «militari» fu rappresentata, sia pur con esclusivo riferimento al giudice *a latere*, dalla sostituzione della divisa con la toga, per effetto del D.m. 12 settembre 1974¹⁵. Ma, al di là di questo dato, a spingere verso una radicale modifica era in primo luogo l'acquisita consapevolezza dell'assoluta erroneità di impostazioni, sia pure autorevolmente sostenute, che nell'individuare gli elementi distintivi tra la magistratura ordinaria e le varie giurisdizioni speciali avevano ritenuto di ricomprendere in tale ambito anche il diverso grado di tutela delle garanzie di indipendenza¹⁶, fi-

¹³ C. MAFFEI, *I nuovi tribunali militari*, in *St. parl. pol. cost.*, 1981, n. 54, p. 238.

¹⁴ V. al riguardo, volendo, P.P. RIVELLO, voce *Tribunali militari di bordo*, in *Enc. dir.*, vol. XLV, Milano, 1992, p. 67 ss.

¹⁵ Giustamente C. MAFFEI, *I nuovi tribunali militari*, cit., p. 246, sottolineò come la progressiva evoluzione, in chiave riformatrice, delle strutture giudiziarie militari fosse «emblematicamente incominciata con l'ingresso della toga nelle aule di giustizia».

¹⁶ E. SPAGNA MUSSO, voce *Giudice (Nozione e profili costituzionali)*, in *Enc. dir.*, vol. XVIII, Milano, 1969, p. 943, nel focalizzare l'attenzione sulla sussistenza di «una tutela costituzionale della magistratura ordinaria, a carattere particolareggiato rispetto alla protezione costituzionale degli organi giurisdizionali posti al di fuori di essa», deduceva da tale dato, assolutamente incon-

nendo così con il ricavare da una situazione contingente, che in effetti vedeva discriminate sotto questo aspetto le giurisdizioni speciali, una sorta di avallo alla tesi volta a delineare una graduazione tra le varie magistrature, in termini di maggiore o minore indipendenza.

Venne al contrario affermato con forza, smentendo una simile logica, che la magistratura o è pienamente indipendente o non può essere considerata tale, in quanto l'indipendenza costituisce un attributo coesistente ed imprescindibile, in assenza del quale una struttura asseritamente giurisdizionale, ma priva del carattere di «terzietà», non può ritenersi idonea allo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite e deve dunque essere riformata o, più radicalmente, «cancellata»¹⁷. Appariva infatti inaccettabile la sussistenza di una disomogeneità fra le varie magistrature in termini di indipendenza ed autonomia. D'altro canto, finì con il risultare evidente come il dato momentaneo, rappresentato dalla mancanza, per le magistrature speciali, di organi di autogoverno diretti ad assicurare le funzioni perseguite, con riferimento alla magistratura ordinaria, dal Consiglio Superiore della magistratura¹⁸ – delineato dalla Carta costituzionale come «istituzione di garanzia» volta a tutelare i valori sovraccitati¹⁹ –, non dovesse essere valutato alla stregua di una connotazione strutturale.

Ma, accanto a questa considerazione, si collocava e prendeva forma in maniera sempre più nitida una riflessione tendente a sconfessare quello che era stato uno dei caposaldi della pregressa configurazione della giustizia militare, e cioè l'orientamento dogmatico diretto a ravvisare in essa un residuo della «giustizia dei capi».

In particolare, si era evidenziata la crisi della meta-teoria giustificativa di una simile impostazione, diretta ad individuare nella struttura militare un ordinamento particolare, con proprie caratteristiche regole di condotta, spesso

testabile «la conseguenza che, pur ammettendo la Costituzione giurisdizioni speciali a fianco di quella ordinaria, i giudici appartenenti alle prime godono di una tutela costituzionale della loro indipendenza indubbiamente minore sia sotto il profilo dei rapporti fra giudici della stessa organizzazione giurisdizionale speciale che sotto quello dei rapporti fra organizzazione giurisdizionale speciale e potere esecutivo».

¹⁷ V. in tal senso P. FERRUA, *Indipendenza del giudice e unicità della giurisdizione (ovvero la fine della giurisdizione penale del comandante di porto)*, in *Giur. cost.*, 1970, p. 1519.

¹⁸ Su questa tematica v. in particolare A. D'ALOIA, *L'autogoverno della magistratura amministrativa di fronte alla Corte costituzionale: questioni irrisolte e ipotesi di riforma*, in *Giur. cost.*, 1999, p. 329 ss.; ID., *L'autogoverno delle magistrature «non ordinarie» nel sistema costituzionale della giurisdizione*, Napoli, 1996, in particolare p. 154 ss.; I. LOLLI, *L'autogoverno delle giurisdizioni speciali: profili problematici e prospettive di riforma*, in *Giur. cost.*, 1997, p. 2071 ss.; R. PINARDI, «Autogoverno» ed indipendenza dei giudici speciali: riflessioni sulla composizione prevista per il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, in *Giur. cost.*, 1996, p. 3315 ss.

¹⁹ A. GUSTAPANE, *L'autonomia e l'indipendenza della magistratura ordinaria nel sistema costituzionale italiano*, Milano, 1999, p. 283 ss.

irriducibili a quelle del restante apparato statale, ed a fondare su questa asserita «separatezza» e «diversità» l'affermazione in base alla quale le connotazioni del processo penale militare non apparivano in alcun modo riconducibili a quelle del processo penale ordinario, in quanto la giustizia militare rappresentava, a ben vedere, null'altro se non il proseguimento dell'esercizio della potestà disciplinare²⁰, e derivava la sua ragion d'essere dalla volontà politica di evitare l'«intrusione» della magistratura ordinaria, estranea al mondo militare, all'interno di questo ambiente²¹. L'abbandono di una simile concezione s'inseriva, del resto, nella rimeditazione degli enunciati a cui si richiamava in larga parte, e cioè alle tesi Romaniane volte a sottolineare la sussistenza di una pluralità di Istituzioni, non riconducibili entro lo schema, assorbente ed unificante, dello Stato, ma in rapporto di sostanziale alterità rispetto ad esso, definibile a sua volta quale Istituzione complessa. In passato, proprio l'analisi delle peculiarità del mondo militare aveva permesso di ricavare significativi elementi di sostegno al riguardo. Si sosteneva infatti, tra l'altro, che «la disciplina cui è sottoposto il soldato non ha in sé e per sé niente a che fare con gli obblighi che spettano al suddito»²². Il mondo militare sembrava dunque fornire un modello di Istituzione avente proprie peculiari, originarie regole di condotta – non scaturenti dalla normazione statale, ma semplicemente riconosciute ed accettate dallo Stato – incentrate intorno al canone dell'«onore militare» ed atte a ricondurre entro un ambito omogeneo, in virtù di questo elemento catalizzatore, le varie disposizioni afferenti al settore in oggetto.

La struttura castrense appariva «separata» rispetto all'ordinamento generale, e tale connotazione pareva giustificare la possibilità di vigenza di regole ed istituti assolutamente peculiari.

La radicale trasformazione delle Forze armate, peraltro, ha fatto venir meno i presupposti su cui si fondavano queste impostazioni. È stato infatti evidenziato come, nell'attuale realtà sociale, e sulla base dei parametri costituzionali, alla struttura militare non possa e non debba essere attribuito il carattere di Istituzione in senso Romaniano, bensì quello di ordinamento interno, inteso come derivato e dipendente rispetto all'ordinamento generale, tale da attingere da quest'ultimo la sua stessa legittimazione onde ricavare da esso i limiti alla propria autonomia, in quanto l'unitarietà dello Stato costituisce comunque il necessario punto di riferimento degli ordinamenti interni, le cui finalità non possono risultare disso-

²⁰ R. MAGGIORE, *Diritto e processo nell'ordinamento militare*, Napoli, 1967, p. 209 ss.; ID., *Tribunali militari e Costituzione*, in *Rass. giust. mil.*, 1977, p. 226 ss.

²¹ J. GILISSEN, *La giustizia militare nel mondo*, in *Rass. giust. mil.*, 1980, p. 81.

²² S. ROMANO, *Sulla natura dei regolamenti delle Camere parlamentari*, in *Arch. giur. F. Serafini*, 1905, p. 22; ID., *L'ordinamento giuridico* (1918), III ed., Firenze, 1977, p. 221.

nanti rispetto agli scopi generali, al cui perseguimento appaiono strumentali²³.

Con riferimento al contesto militare si sono dunque sempre più attenuate, fino a scomparire del tutto, le connotazioni di asserita «separatessa» che avevano contribuito a fare del modello castrense l'esempio di un sistema del tutto differenziato. Da tempo i vari aspetti della vita militare sono definitivamente «nel completo dominio dell'ordinamento statale», in quanto «la stessa normazione primaria dei comportamenti e delle sanzioni militari (e non solo di quelle cosiddette di stato, ma anche di quelle cosiddette di corpo) è ormai (dopo la legge n. 382 del 1978) ... totalmente determinata o determinabile ... da fonti propriamente statali»²⁴.

3. *L'impianto complessivo dell'intervento operato dal legislatore e le sue lacune*

Esaurita così la descrizione dello scenario di contesto, che appariva tale da rendere ineludibile una radicale riforma della giustizia militare, va peraltro sottolineato un dato solo apparentemente paradossale. Alludiamo cioè al fatto che, sebbene da decenni fosse stata evidenziata la necessità di una tale riforma, stante il superamento degli orientamenti che avevano ispirato la previgente normativa, purtuttavia le modifiche apportate dalla legge n. 180 del 1981 non furono il frutto di un meditato progetto unitario, volto a riplasmare e tradurre in una concreta realtà le riflessioni ed i rilievi sedimentatisi nel corso degli anni in relazione a questa tematica, ma al contrario si caratterizzarono per un contesto legato ad esigenze di assoluta urgenza, e risentirono dei difetti dovuti ad un'indubitabile affrettatezza. Questo accadde in quanto la riforma fu varata in un momento davvero «incandescente», sotto la pressione di una richiesta referendaria che avrebbe posto gli elettori di fronte all'interrogativo se abrogare o meno le norme concernenti la partecipazione degli ufficiali delle Forze armate ai collegi giudicanti (con conseguente abolizione, tra l'altro, in caso di accoglimento della proposta, dei tribunali militari di bordo, di quelli presso Forze armate concentrate e presso i Corpi di spedizione all'estero)²⁵.

²³ V. BACHELET, *Disciplina militare e ordinamento giuridico statale*, Milano, 1962, p. 21 ss. Sulla tematica dei rapporti tra ordinamento generale statale ed ordinamenti «interni» v. inoltre M.S. GIANNINI, *Sulla pluralità degli ordinamenti giuridici*, Roma, 1950, p. 455 ss.; ID., *Gli elementi degli ordinamenti giuridici*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1956, p. 219 ss.; F. MODUGNO, voce *Pluralità degli ordinamenti*, in *Enc. dir.*, vol. XXXIV, Milano, 1985, p. 1 ss.

²⁴ F. MODUGNO, *op. cit.*, p. 29.

²⁵ Va ricordato che una precedente richiesta di referendum era stata dichiarata inammissibile (Corte cost., 7 febbraio 1978, n. 16, in *Foro it.*, 1978, I, c. 265), essendo stata rilevata l'impossibilità di ricondurre le varie questioni sollevate sotto un quesito comune e razionalmente unitario; la

Lo stupore, dunque, deve essere ridimensionato; inoltre, chi volesse esaminare il percorso evolutivo della giustizia militare, potrebbe agevolmente constatare come le tematiche afferenti a questo settore ben raramente abbiano costituito oggetto di interesse per il legislatore, e come proprio la consapevolezza dell'inanità di qualsiasi sforzo tendente ad una riforma in materia abbia scoraggiato la predisposizione di mature opere progettuali in tal senso. In effetti, i pochi provvedimenti modificativi ebbero quasi sempre a loro presupposto fatti assolutamente eclatanti per l'opinione pubblica (quali, ad esempio, il processo a Renzi ed Aristarco, per i noti fatti concernenti l'«Armata s'agapò»²⁶, sulla cui onda emotiva venne emanata la legge 23 marzo 1956, n. 167), che «costrinsero» in sostanza il Parlamento a mostrare attenzione sul punto.

Comunque, in relazione all'intervento operato dalla legge 7 maggio 1981, n. 180, l'analisi, ad oltre un ventennio di distanza, e venuti meno quei condizionamenti emotivi che potevano ostacolare, nell'immediatezza, una valutazione oggettiva, permette di individuare, all'interno di una riforma che segnò indubbiamente una svolta radicale nella storia della giustizia militare, stante la valenza innovativa, talora dirompente, di alcune soluzioni concretamente adottate, anche non pochi aspetti di irrisolutezza e di contraddizione. Furono forse queste connotazioni ad impedire che si realizzasse quanto molti avevano invece auspicato, e cioè che da quel momento potesse iniziare un cammino «virtuoso» tendente ad inserire stabilmente questa tematica all'interno del dibattito sulla giustizia del nostro Paese, allontanandola dalla posizione di marginalità in cui era stata mantenuta troppo a lungo in passato. Invece, almeno limitatamente al periodo immediatamente successivo alla sua emanazione, la legge sembrò inidonea ad innescare davvero un processo di definitiva trasformazione.

Proprio per questo occorre oggi discostarsi da alcune impostazioni trionfa-

Consulta aveva inoltre sottolineato come il quesito referendario mirasse ad eliminare «la totalità degli organi della giustizia militare, la cui esistenza è invece voluta e garantita dalla Costituzione».

²⁶ Renzi ed Aristarco erano due giornalisti particolarmente interessati al settore cinematografico. Nel febbraio del 1953, sul n. 4 della Rivista *Cinema nuovo* diretta da Guido Aristarco, fu pubblicata una proposta di sceneggiatura per un film, da parte di Renzo Renzi, intitolata appunto *L'armata s'agapò*. Nella descrizione della guerra combattuta in Grecia dalle nostre truppe, l'attenzione dell'Autore era focalizzata principalmente sui legami sentimentali intercorsi fra i soldati italiani e le ragazze locali, cosicché l'immagine complessiva che emergeva da tale sceneggiatura era quella di un esercito assai poco «bellicoso» ed attivo sul piano militare. I due giornalisti, incriminati per vilipendio delle Forze armate, vennero arrestati il 10 settembre 1953 e tradotti nel carcere militare di Peschiera sul Garda. Essi furono giudicati da un tribunale militare in quanto avevano prestato il servizio di leva ed erano ora nella posizione di militari in congedo illimitato. Come sottolineato da R. VENDITTI, *Il diritto penale militare nel sistema penale italiano*, VII ed., Milano, 1997, pp. 77 e 78 «il processo fece scalpore perché due "civili" venivano tratti a giudizio davanti a un Tribunale militare ... Appariva anomalo che due giornalisti (che a suo tempo avevano fatto il servizio militare ma che ora non erano più inseriti nelle Forze armate) fossero giudicati dall'Autorità giudiziaria militare, in violazione dell'art. 103, comma 3, Cost.».

listiche che accompagnarono il varo della legge n. 180 del 1981, e rivalutare semmai le considerazioni, all'epoca invero piuttosto trascurate, di quanti, pur plaudendo alla struttura ed alle linee di fondo della riforma, lamentarono tuttavia la sussistenza di alcune connotazioni non pienamente soddisfacenti, sottolineando ad esempio la disorganicità che la caratterizzava, tanto da farne una sorta di contenitore delle problematiche più disparate relative al settore giudiziario militare²⁷.

Per evitare comunque, a nostra volta, un'indagine dispersiva e disarticolata su tutti i contenuti della citata legge, cercheremo di focalizzare l'attenzione sui suoi aspetti più significativi.

4. *La totale riconfigurazione del meccanismo delle impugnazioni. L'istituzione della Corte militare d'appello e dell'ufficio autonomo del pubblico ministero militare in Cassazione*

Antecedentemente alla riforma operata dalla legge n. 180 del 1981 il processo penale militare presentava una vistosa, indiscutibile anomalia, dovuta non solo alla mancanza del grado di appello ma provocata anche dal fatto che l'unico effettivo strumento di gravame utilizzabile in via generalizzata era rappresentato dalla possibilità del ricorso al Tribunale Supremo militare, in quanto ridottissime risultavano le ipotesi in cui il legislatore ammetteva gli interessati ad adire la Corte di Cassazione in relazione ai procedimenti di competenza dell'Autorità giudiziaria militare.

Tale sistematica traeva le sue motivazioni da scelte difficilmente condivisibili, volte a ritenere che le istanze di accelerazione dei tempi di svolgimento dell'iter procedimentale dovessero prevalere anche rispetto all'esigenza di tutelare il cittadino militare mediante la predisposizione degli stessi strumenti di gravame utilizzabili dalla restante collettività.

D'altra parte, il fatto che, in base all'art. 400 c.p.m.p., avverso le decisioni con cui il Tribunale Supremo Militare rigettava, in tutto o in parte, i ricorsi proposti contro le pronunce di condanna il Procuratore Generale militare e l'imputato potessero proporre impugnazione innanzi alla Corte di Cassazione solo «per incompetenza o eccesso di potere» e non anche per violazione di legge determinava un palese contrasto tra detta norma ed il disposto dell'art. 111 Cost., ai sensi del quale «contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge».

²⁷ V. in tal senso V. MAGGI, *Limiti costituzionali*, cit., p. 180; nonché, successivamente, R. VENDITTI, *Il processo penale militare*, IV ed., Milano, 1997, p. 18.

La legge di riforma ha saputo offrire una risposta a queste due problematiche, introducendo anche nel rito penale militare i tre gradi di giurisdizione. È stata infatti istituita la Corte militare di appello, con sede in Roma, avente due Sezioni distaccate, rispettivamente a Verona ed a Napoli. In base all'art. 3 della legge n. 180 del 1981 in ordine alle decisioni emesse dai tribunali militari di Torino, Verona e Padova è competente a pronunciarsi la sezione distaccata di Verona, mentre per quelle dei tribunali militari di Napoli, Bari e Palermo deve farsi riferimento alla sezione distaccata di Napoli. La Corte militare di appello di Roma decide a sua volta sulle impugnazioni avverso le pronunce dei tribunali di La Spezia, Roma e Cagliari.

Per quanto concerne la composizione dei collegi di detti organi giudicanti il legislatore ha operato alcune variazioni rispetto allo schema delle analoghe Corti «ordinarie». In primo luogo, seguendo una logica che potremmo definire «tradizionale» in questo settore, si è voluto realizzare anche in grado di appello una composizione «mista», caratterizzata dalla presenza di personale militare accanto ai giudici togati.

Il collegio è formato da cinque membri, a differenza delle Corti d'appello ordinarie, composte da tre soli magistrati, a seguito della sostituzione dell'art. 56 dell'ordinamento giudiziario, ad opera dell'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 532, che ha fatto venir meno la precedente struttura, ove erano previsti cinque giudici.

Va rilevato come in tal modo la legge n. 180 del 1981 abbia dato vita ad una struttura pletorica ed elefantica, in netta contraddizione rispetto alle sempre più pressanti esigenze di «risparmio» degli organici (esigenze che hanno trovato, presso la magistratura ordinaria, un'ulteriore conferma nella riforma del «giudice unico»). Non sembra sostenibile la tesi secondo cui la soluzione prescelta sarebbe stata dovuta alla volontà di mantenere un'omogeneità con la composizione delle sezioni di Corte d'appello per i minorenni, parimenti formate da cinque componenti. Analizzando i lavori preparatori alla legge non emerge infatti alcun segnale in tal senso.

Venendo ora ad esaminare il ricorso per cassazione, occorre preliminarmente osservare come il contrasto, alquanto evidente, tra l'art. 400 c.p.m.p. e l'art. 111 Cost. non fosse mai stato sottoposto al vaglio della Corte costituzionale. Nella realtà la relativa eccezione di legittimità a più riprese era stata giudicata manifestamente infondata dalla Corte di cassazione, sulla base di considerazioni assai poco condivisibili. Si affermò, ad esempio, che in relazione alle pronunce emesse dal Tribunale Supremo militare l'art. 111, comma 2, Cost. andava considerato alla stregua di una «norma precettiva con applicazione differita al riordinamento del suddetto Tribunale, ciò in forza della VI disposizione transitoria della Costituzione», aggiungendosi che se non si fosse subordinata l'applicazione dell'art. 111, comma 2, Cost. al riordinamento del Tribunale Supremo militare «essendo questo al vertice per il sindacato di legittimità della giuri-

sdizione militare, se ne sarebbe alterata la fisionomia prima che venisse attuato il riordinamento necessario per armonizzarlo con la normativa costituzionale; inoltre, si sarebbero avuti due gradi di giurisdizione di legittimità, risultato non rispondente ai criteri generali di un buon ordinamento giudiziario ed in particolare ad un corretto sistema di impugnative»²⁸. La possibilità di veder finalmente attuato il disposto dell'art. 111 Cost. anche in relazione al rito penale militare veniva così dilazionata ad un momento futuro ed incerto, e cioè alla data in cui fosse davvero avvenuto il riordino del Tribunale Supremo militare, che in base all'art. VI disp. trans. Cost. avrebbe dovuto avvenire entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione, ma sul quale in realtà gravavano interrogativi tali da far ritenere che una sua effettiva realizzazione fosse destinata ad essere procrastinata nel tempo, in maniera indefinita.

La riforma operata dalla legge n. 180 del 1981 fu indubbiamente decisiva, anche sotto questo aspetto. L'art. 6 di tale legge, con una asciutta ed inequivoca disposizione, estese nei confronti dei provvedimenti emessi dai giudici militari la possibilità del ricorso per cassazione «secondo le norme del codice di procedura penale», provocando la conseguente caducazione degli artt. 387-401 c.p.m.p. ed omologando totalmente, per quanto concerne la fase in esame, il rito ordinario a quello militare.

L'art. 5 della legge di riforma costituì invece il frutto di una serie di difficili compromessi fra opposti orientamenti, e rappresentò il segnale di un cammino interrotto a metà.

In base a tale articolo venne infatti istituito presso la Corte di Cassazione un ufficio autonomo del pubblico ministero militare; nulla fu invece disposto per quanto concerneva le funzioni giudicanti, che continuarono conseguentemente ad essere riservate ai magistrati ordinari, anche con riferimento ai giudizi scaturiti dai ricorsi relativi ai procedimenti penali militari.

Da un lato pesarono indubbiamente, almeno in qualche misura, i timori di un sostanziale «snaturamento» della Cassazione laddove fossero stati chiamati a farne parte in misura significativa anche i giudici militari, estranei in quanto tali alla magistratura ordinaria; d'altro canto si ritenne eccessivamente riduttiva e penalizzante per la giustizia militare una scelta volta a confinare i suoi magistrati entro l'ambito delle sole funzioni di merito, con conseguente esclusione di ogni possibilità di esercitare le funzioni di legittimità. Venne così accolta una soluzione ibrida, diretta a prevedere la presenza in Cassazione di magistrati militari, ma unicamente con riferimento alle funzioni requirenti.

Pertanto, in assenza, almeno a detta di una parte della dottrina, di «alcuna razionale giustificazione» si è pervenuti alla configurazione di «una strana strut-

²⁸ Cass., sez. un., 2 aprile 1977, Reder, in *Rass. giust. mil.*, 1978, p. 170.

tura che rende sbilenco, al vertice, la giustizia militare»²⁹, in quanto, mentre a capo della magistratura requirente troviamo il Procuratore Generale militare presso la Corte di Cassazione, la magistratura giudicante ha al suo apice il Presidente della Corte militare d'appello.

L'intervento riformatore, in sostanza, sotto questo aspetto ha dato vita a due diverse problematiche. Il legislatore ha finito con l'alterare l'impostazione prefigurata dall'art. VI disp. trans. Cost., che prevedeva un «riordinamento» del Tribunale Supremo militare, e non la sua soppressione, come è invece avvenuto, con riferimento al tempo di pace, per effetto della predetta normativa. Al contempo, la legge n. 180 del 1981 non è pervenuta alla creazione di una sezione specializzata, composta da magistrati militari, competente a giudicare in ordine ai ricorsi in cassazione concernenti i procedimenti penali militari.

In merito alla seconda questione, si ebbe un immediato intervento da parte della Consulta. Chiamata a pronunciarsi su un dubbio di legittimità sollevato innanzi alla Cassazione, che aveva ritenuto non manifestamente infondato l'interrogativo sulla costituzionalità degli artt. 6 e 16, cpv., legge 7 maggio 1981, n. 180, nella parte in cui tali norme attribuiscono il potere di decidere sui ricorsi avverso i provvedimenti emessi dagli organi giudiziari militari «ad una sezione ordinaria, anziché specializzata, della Corte Suprema di Cassazione»³⁰, il giudice delle leggi respinse detta eccezione³¹, rilevando che la soluzione prefigurata dai giudici remittenti, tendente all'istituzione di una sezione specializzata in seno alla Corte di Cassazione, non poteva in alcun modo essere definita come una scelta costituzionalmente obbligata, sulla base dei parametri di razionalità. Si osservò infatti come l'introduzione di sezioni specializzate per determinate materie e la composizione di tali sezioni sia rimessa alla discrezionalità del legislatore, il quale in occasione della legge n. 180 del 1981 non aveva ritenuto di operare in tal senso, limitandosi a predisporre un ufficio autonomo del P.M. militare.

A distanza di pochi mesi da tale sentenza, e proprio sulla base di talune considerazioni in essa sviluppate, la Cassazione, a Sezioni unite³², poté dichiarare manifestamente infondata una questione di costituzionalità concernente il disposto dell'art. 5, legge n. 180 del 1981, volta a lamentare, al contrario della precedente, l'irrazionalità della previsione di tale ufficio autonomo del P.M. militare. I giudici di legittimità ribadirono che in questa materia il legislatore ha un pieno ed insindacabile potere di intervento, sia pur limitato dal rispetto

²⁹ V. MAGGI, *Limiti costituzionali*, cit., p. 210.

³⁰ Cass. pen., sez. I, 24 aprile 1982, Coratella, in *Rass. giust. mil.*, 1982, pp. 198 e 320.

³¹ Corte cost., sent. 24 gennaio 1983, n. 1, in *Rass. giust. mil.*, 1983, p. 55.

³² Cass., sez. un., 21 maggio 1983, Andreis, in *Rass. giust. mil.*, 1983, p. 486.

del principio di ragionevolezza; si sottolineò come dovesse pertanto ritenersi conforme ai parametri di ragionevolezza la soluzione accolta dal Parlamento, sulla base di considerazioni di opportunità, dirette a limitare l'utilizzazione delle competenze specialistiche dei magistrati militari in relazione alla sola fase requirente, e la conseguente istituzione dell'ufficio autonomo del P.M. militare presso la Corte di Cassazione, che rappresentava pur sempre un *minus* rispetto all'opzione, da più parti caldeggiata, volta alla creazione di una sezione specializzata.

Nell'ambito di tale impostazione va poi segnalata anche una successiva pronuncia di manifesta infondatezza, parimenti pronunciata dalla Cassazione; in detta decisione, pur riconoscendosi «la singolarità dell'istituzione di un ufficio del P.M. speciale presso un organo della giurisdizione ordinaria» fu affermato che tale singolarità trovava «un indubbio e ragionevole fondamento sia nella particolarità della materia (reati militari) sia nella qualità dei soggetti che sono sottoposti alla giurisdizione militare sia nell'esigenza di assicurare, in una materia che consente l'esperimento del ricorso per cassazione in via ordinaria e generale, la presenza in cassazione del P.M. specializzato»³³.

Le varie decisioni richiamate non affrontarono invece il diverso quesito, non costituente oggetto, del resto, delle relative eccezioni di legittimità, attinente alla sostanziale disapplicazione, per effetto della riforma, dell'art. VI disp. att. Cost. In realtà la sorte dell'organismo a cui tale norma fa riferimento, e cioè il Tribunale Supremo militare, risultò assai singolare. Decorso inutilmente l'anno fissato per l'operazione di «riordino» la situazione rimase immutata per decenni, ed il perdurante immobilismo venne giustificato, sia pur con un sempre maggiore sforzo, in virtù del richiamo al carattere meramente ordinatorio del termine originariamente previsto dal legislatore. Con la legge n. 180 del 1981, si è infine assistito ad una soppressione «di fatto» del Tribunale Supremo militare per il tempo di pace, sebbene ad esso continui a fare richiamo sia il codice penale militare di guerra sia la normativa concernente l'ordinamento giudiziario militare.

5. Le indicazioni normative concernenti l'istituzione di un organo di governo autonomo della magistratura militare

Passiamo ora ad occuparci, seppur succintamente, di un'altra fondamentale tematica affrontata dalla legge di riforma, che ha espressamente sancito la doverosità della predisposizione di un organo di «autogoverno», o meglio di governo

³³ Cass., sez. I, 27 novembre 1986, Calzetta, in *Rass. giust. mil.*, 1987, pp. 236 e 241.

autonomo³⁴, diretto ad assicurare l'indipendenza della magistratura militare.

Anche sotto questo aspetto, peraltro, l'intervento operato con la legge n. 180 del 1981 appare suscettibile di valutazioni contrapposte. Va infatti osservato che l'art. 15 di detta legge si limitò ad indicare quale futuro compito del legislatore quello della costituzione di un organo di autogoverno, senza delineare peraltro alcuna regolamentazione al riguardo ed accontentandosi di affermare che fino all'istituzione di detto organismo, e comunque per la durata di non più di un anno, i provvedimenti concernenti il personale della magistratura militare, compresi quelli disciplinari, sarebbero stati adottati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Difesa, sentito un comitato composto dal Procuratore Generale militare presso la Corte di Cassazione, dal Presidente e dal Procuratore Generale e dai presidenti delle sezioni distaccate della Corte militare di appello.

Indubbiamente l'art. 15 ha rappresentato, almeno a livello ideale, uno snodo molto importante nel processo evolutivo della giustizia militare, fissando come obiettivo ineludibile la creazione dell'organo di autogoverno e ponendo così le basi per pervenire alla sua effettiva configurazione, realizzata poi ad opera della legge n. 561 del 1988³⁵. Peraltro, non si può non rilevare, criticamente, che occorsero altri sette anni ed una pronuncia della Corte costituzionale perché la magistratura militare vedesse davvero attuata tale struttura; furono anni di tensioni, di timori, di ansie che avrebbero potuto essere evitate qualora il legislatore, al momento di porre mano alla legge n. 180 del 1981, anziché dar vita, con l'art. 15, ad una norma meramente programmatica avesse invece, con maggior coraggio e risolutezza, provveduto a rendere immediatamente operativo tale organismo. Purtroppo, infatti, il termine fissato per la sua concreta messa a regime non fu rispettato, e, decorso inutilmente il periodo di un anno previsto dall'art. 15, la magistratura militare continuò a risultare «affidata virtualmente all'esecutivo» in relazione a tutti i provvedimenti di *status*, tra cui le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti ed i provvedimenti disciplinari³⁶. Né

³⁴ La dottrina a più riprese ha sottolineato l'inadeguatezza al riguardo di un termine quale quello di «autogoverno», rilevando come si debba invece parlare di organo «di governo» della magistratura, nel segno dei valori dell'autonomia: v. G. VOLPE, *Ordinamento giudiziario militare*, in *Enc. dir.*, vol. XXX, Milano, 1980, p. 836 ss.; nonché, in senso adesivo, F. BONIFACIO-G. GIACOBBE, *La magistratura (artt. 104-107)*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna, 1986, p. 11, nota 8 e p. 58.

³⁵ In ordine a tale legge v. E. GALLO, *Il Consiglio della magistratura militare. Una legge sospirata da trentatré anni e attesa da sette*, in *Nomos*, 1989 (4), p. 29 ss.; P.P. RIVELLO, *Finalmente istituito il Consiglio della Magistratura militare*, in *Legisl. pen.*, 1989, p. 291 ss.

³⁶ Cfr. in tal senso E. GALLO, *Problematica del Consiglio della Magistratura Militare*, in *Scritti in onore di V. Veuro, Rass. giust. mil.*, 1986, suppl. al n. 4-5, p. 45. L'illustre A. così rilevava, inoltre: «in realtà è il Ministero della difesa che dispone, non essendo vincolanti le indicazioni

avrebbe potuto affermarsi che una simile anomalia era almeno in parte temperata dalla presenza del Comitato, delineato dal citato art. 15 come organo «a termine», in attesa dell'istituzione del Consiglio della Magistratura militare; nella realtà detta struttura non poteva ritenersi espressione dell'intero corpo dei magistrati militari, essendo composta esclusivamente dagli esponenti di vertice dei vari uffici³⁷; d'altro canto essa aveva unicamente funzioni consultive, dovendosi limitare ad esprimere un semplice parere, obbligatorio ma non vincolante.

Non è questa la sede per un approfondimento sulle vicende che condussero, molti anni dopo, all'istituzione del C.M.M., essendo sufficiente limitarci ad osservare che, successivamente ad una prima pronuncia di inammissibilità³⁸, la Corte costituzionale, con la sent. n. 266 del 1988, dichiarò l'illegittimità dell'art. 15, comma 1, nella parte in cui consentiva che i provvedimenti relativi allo *status* del personale della magistratura militare potessero continuare ad essere adottati, a distanza di oltre sette anni dalla legge di riforma, in base ad una procedura che doveva invece applicarsi per «non più di un anno»³⁹. Onde evitare il vuoto normativo così determinatosi, il legislatore si vide costretto ad intervenire, realizzando in tal modo, con la legge n. 561 del 1988, quel risultato che avrebbe potuto essere raggiunto già sette anni prima.

6. La riforma degli organi giudiziari militari di primo grado

L'ultimo punto sul quale occorre soffermare l'attenzione, nell'ambito di questa disamina, è quello rappresentato dalla radicale modifica che interessò la composizione dei tribunali militari. Antecedentemente alla riforma la celebrazione del processo di primo grado era affidata ad un collegio composto da cinque membri, dei quali quattro erano militari ed uno solo era il componente «togato», proveniente dagli organici della magistratura militare; tale soggetto peraltro, al quale veniva affidato il ruolo di giudice relatore, era posto in una po-

del Comitato (peraltro non rappresentativo) ed essendo il decreto del Capo dello Stato un semplice strumento di esternazione delle deliberazioni dell'esecutivo che debbano avere valore di legge».

³⁷ V. MAGGI, *Limiti costituzionali al diritto e al processo penale militare*, cit., p. 203, osservò provocatoriamente come a seguito della normativa transitoria si fosse creato «il *monstrum* di un organo di gestione (a termine) della giustizia militare formato da una pentarchia di cinque alti magistrati militari».

³⁸ Corte cost., sent. 8 marzo 1984, n. 67, in *Giur. cost.*, 1984, I, p. 419.

³⁹ Corte cost., sent. 9 marzo 1988, n. 266, in *Legisl. pen.*, 1988, p. 179; per un'analisi di detta pronuncia v., volendo, P.P. RIVELLO, *Un'importante declaratoria di incostituzionalità in tema di indipendenza dei magistrati militari*, *ivi*, 1988, p. 417 ss.

sizione assolutamente anomala anche all'interno della stessa magistratura militare, in quanto, come già ricordato, dipendeva dal Procuratore Generale militare.

La riforma ha fatto venir meno queste anomalie⁴⁰. Innanzitutto è stato finalmente realizzato l'obiettivo di una «presidenza tecnica», affidando la direzione del collegio ad un magistrato togato, appartenente alla giustizia militare, e dunque ad un tecnico del diritto. Inoltre è stato completamente ribaltato il precedente «rapporto di forza» tra la componente «laica» (che risultava in passato assolutamente dominante) e quella «togata». Il collegio giudicante è stato ridotto a tre membri, due dei quali sono «togati» ed uno solo è «laico».

Infatti, in base all'art. 2, legge n. 180 del 1981 il collegio è formato da un magistrato militare d'appello, che lo presiede, da un magistrato militare di tribunale o di appello, con funzioni di giudice, e da un militare, di grado pari a quello dell'imputato e comunque non inferiore a quello di ufficiale, scelto mediante estrazione a sorte tra tutti gli ufficiali che prestano servizio nella circoscrizione del tribunale militare.

La «presidenza tecnica» ha cancellato le precedenti perplessità relative al fatto che, essendo il presidente dell'organo giudicante un ufficiale superiore in grado rispetto agli altri membri militari, appariva compromessa la garanzia di indipendenza, almeno con riferimento ai militari-giudici. D'altro canto la prevalenza numerica assegnata ai magistrati togati rispetto al giudice d'Arma, e cioè al «laico», evidenzia l'adeguamento da parte del nostro Paese alla tendenza, sviluppatasi uniformemente in campo internazionale, a rinforzare all'interno dei collegi militari il ruolo dei giuristi di professione⁴¹.

La legge n. 180 del 1981 ha comunque lasciato ancora irrisolti alcuni punti, concernenti la presenza della componente laica. Va osservato come sia stata abolita la c.d. «rappresentanza d'Arma», che caratterizzava la previgente impostazione, in base alla quale alcuni giudici militari dovevano appartenere alla stessa Forza Armata dell'imputato. La riforma in tal modo, se da un lato ha eliminato quello che indubbiamente rappresentava un residuo della «giustizia dei capi», ha però finito col depotenziare la valenza delle considerazioni volte a giustificare la presenza nel collegio del militare-giudice; è infatti venuto meno «quell'apporto cognitivo specifico»⁴², che può essere fornito non già in base al mero inserimento all'interno del contesto militare, ma solo grazie alla conoscenza delle particolari problematiche afferenti ad un determinato settore di detto contesto, spesso

⁴⁰ Per un'analisi al riguardo si permetta un rinvio a P.P. RIVELLO, voce *Tribunale militare*, in *Enc. dir.*, vol. XLV, Milano, 1992, p. 14 ss.

⁴¹ V. sul punto J. GILISSEN, *La giustizia militare nel mondo*, cit., p. 87.

⁴² G. PAGLIARULO, *I tribunali militari nella legge 7 maggio 1981, n. 180: osservazioni critiche*, in *Rass. giust. mil.*, 1981, p. 470.

estremamente diversificate a seconda delle differenti Armi di provenienza.

Non si vuole con ciò affermare che la «rappresentanza d'Arma» fosse un aspetto irrinunciabile, potendosi rilevare come, anzi, essa rischiasse di ingenerare confusione tra le funzioni del giudice e quelle del consulente tecnico e del perito; si deve però obiettivamente riconoscere che essa rappresentava una delle più consistenti ragioni atte a sostenere la necessità della componente laica nei tribunali militari. Anche se la Corte costituzionale, chiamata successivamente a pronunciarsi su un'eccezione di legittimità sollevata in ordine al disposto dell'art. 7, comma 3, legge 13 aprile 1988, n. 117 – nella parte in cui prevede la responsabilità dei membri laici del tribunale militare anche in relazione ad alcune ipotesi di colpa grave, assimilandoli, sotto questo aspetto, ai giudici «esperti», anziché ai giudici popolari –, ha ritenuto infondata la questione⁴³, in quanto ha affermato senza esitazioni che costoro vanno equiparati agli «esperti», deve riconoscersi che una simile impostazione è basata su considerazioni ricavate quasi esclusivamente dalla previgente disciplina. Infatti, eliminato il criterio della «rappresentanza d'Arma», appare difficile sostenere che gli ufficiali sono chiamati a far parte dei collegi in ragione dello specifico apporto tecnico che sarebbero in grado di fornire, al pari di quanto avviene in relazione agli altri «esperti», previsti innanzi ai tribunali per i minorenni, ai tribunali di sorveglianza, alle sezioni specializzate agrarie.

Sempre con riferimento alla presenza dei militari-giudici, va censurato, anche sotto questo aspetto, il mancato coraggio, da parte del riformatore, nell'operare una scelta inequivoca, non compromissoria. Per quanto concerne l'individuazione dei soggetti che possono essere chiamati a far parte, quali militari-giudici, di una Corte penale, sono ipotizzabili due impostazioni, fra loro radicalmente antitetiche: quella volta ad esigere che il membro militare del collegio sia sempre un superiore in grado rispetto all'imputato, o, al contrario, la tesi di chi ritiene che l'imputato abbia diritto di essere giudicato da un suo pari grado.

La legge di riforma ha invece operato un'anomala correlazione tra queste logiche differenti. L'art. 2, comma 2, n. 3 della legge n. 180 del 1981 prevede che il militare componente il collegio giudicante debba rivestire un grado pari a quello dell'imputato. Sembrerebbe dunque accolta la seconda tra le due soluzioni sovradelineate; tale conclusione viene peraltro immediatamente smentita dallo stesso comma, in quanto il legislatore precisa che il militare-giudice deve comunque avere un grado non inferiore ad ufficiale; pertanto i sottufficiali, gli altri graduati ed i soldati semplici vengono necessariamente giudicati da un soggetto che è un loro superiore in grado.

Sebbene la Corte costituzionale abbia a suo tempo dichiarato manifestamente infondata l'eccezione di legittimità concernente detta norma⁴⁴, negando

⁴³ Corte cost., sent. 16 febbraio 1989, n. 49, in *Giust. pen.*, 1990, I, c. 25.

⁴⁴ Corte cost., ord. 1° aprile 1992, n. 151, in *Cass. pen.*, 1992, p. 2635.

che dia vita ad alcuna discriminazione il mancato riconoscimento, per i sottufficiali ed i militari di truppa, del diritto ad essere giudicati da un collegio nel quale sia presente, quale giudice militare, un pari grado, come avviene invece per gli ufficiali, la dottrina si è sempre mostrata particolarmente critica al riguardo⁴⁵, osservando come la soluzione prescelta, oltre a giustificare alcuni dubbi sull'effettivo rispetto del principio di eguaglianza, appaia in ogni caso non coerente. Già nell'immediatezza della riforma venne conseguente affermato che «o si adotta il criterio del giudizio del superiore, o quello del giudizio del pari grado: lo strano connubio operato dall'art. 2 ... appare, forse, il peggior consiglio, perché determina una disparità di trattamento, che altrimenti (con ciascuno dei due criteri, singolarmente attuato) non si sarebbe verificata», e si sottolineò, aspramente, come accogliendo un'impostazione in base alla quale «il criterio del giudizio del superiore permane nei confronti della massa dei giudicabili (truppa e sottufficiali), il consentire un diverso trattamento all'imputato ufficiale significa delineare una "giustizia dei pari" che assume il sapore del privilegio di casta (non dissimile da forme addirittura medioevali di "giurisdizione riservata")»⁴⁶.

In fondo, la scelta adottata dal legislatore al fine di dare un nuovo assetto agli organi giudiziari militari di primo grado rispecchia fedelmente l'intera riforma, a cui certamente va riconosciuto il merito di aver eliminato molte anomalie del passato, ma che non riuscì a districare in radice tutti i nodi problematici che avviluppavano la magistratura militare ed a risolvere gli interrogativi concernenti il futuro di tale giurisdizione speciale.

⁴⁵ V. in particolare R. MESSINA, *Elementi di diritto e procedura penale militare*, in *Quaderni Rass. giust. mil.*, 1985, suppl. al n. 6, p. 165; per ulteriori rilievi in tal senso v., volendo, P.P. RIVELLO, *Spunti per un'analisi: i componenti «non togati» dei Tribunali militari*, in *Rass. giust. mil.*, 1991, p. 16.

⁴⁶ G. PAGLIARULO, *I tribunali militari nella legge 7 maggio 1981, n. 180*, cit., p. 464.

